

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e Sede

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 ("Codice del Terzo Settore" o "CTS") e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, un'associazione avente la seguente denominazione:

"ASSOCIAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO ETS",

in abbreviato "COE ETS", con sede in Barzio, Via Milano n.4.

Essa si avvale negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" nella propria denominazione sociale, in qualunque modo formata.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione Centro Orientamento Educativo, associazione di ispirazione cristiana senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riferimento a:

- a) la promozione integrale della persona secondo una pedagogia ispirata ai valori evangelici e alla dottrina sociale della Chiesa;
- b) la promozione di una cultura e di una società dell'accoglienza, del dialogo, della pace e della solidarietà, con attenzione allo sviluppo sostenibile;
- c) la promozione del volontariato e della solidarietà e cooperazione internazionale per lo sviluppo.
- d) la promozione di attività culturali e interculturali in ambito artistico e cinematografico con particolare attenzione all'arte dei Paesi emergenti e al cinema indipendente.

Art. 3 - Attività

L'Associazione persegue le finalità di cui al precedente articolo 2 attraverso lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale elencate nel presente articolo, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore, ovvero:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art.5, comma 1, lettera d), CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art.5, comma 1, lettera i), CTS);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art.5, comma 1, lettera k), CTS);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art.5, comma 1, lettera l), CTS);
- servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore (art.5, comma 1, lettera m), CTS);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014 n.125, e successive modifiche (art.5, comma 1, lettera n), CTS);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere

residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art.5, comma 1, lettera q), CTS);

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art.5, comma 1, lettera r), CTS);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al presente articolo (art.5, comma 1, lettera u), CTS);- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art.5, comma 1, lettera v), CTS);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000 n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007 n.244 (art.5, comma 1, lettera w), CTS).

In particolare, l'Associazione, per il perseguimento dei propri scopi, promuove le seguenti attività:

1) proposte educative, formative, culturali e spirituali rivolte a persone di tutte le età, con particolare attenzione alle scuole di ogni ordine e grado;

2) incontri e corsi per docenti, educatori, operatori socio-culturali, volontari e famiglie;

3) percorsi di informazione sulla cooperazione internazionale, sul volontariato e sulla cittadinanza attiva e la legalità;

4) iniziative per lo sviluppo del cinema indipendente, degli audiovisivi e dei nuovi media, dei linguaggi espressivi, in particolare arte, musica e teatro e del patrimonio culturale come risorse per la crescita della persona e per il dialogo tra le culture e i popoli;

5) iniziative di informazione contro le discriminazioni, di promozione dell'accoglienza, del dialogo/incontro tra culture e comunità diverse e di incoraggiamento alla comprensione reciproca, all'integrazione e alla coesione sociale, aventi come destinatari bambini, giovani, adulti;

6) iniziative di valorizzazione della biodiversità e, in generale, di promozione della cura dell'ambiente, della natura e del creato secondo l'approccio dell'ecologia integrale, che concilia la dimensione umana e sociale alla cura della terra come casa comune di tutti gli esseri viventi;

7) progetti e opere per lo sviluppo sociale e culturale, sia in Italia sia in altri Paesi;

8) progetti di solidarietà e di cooperazione internazionale finalizzati allo sviluppo della persona e delle comunità con un'attenzione particolare a situazioni di maggiore vulnerabilità ed in una dimensione di incontro, di cura, di valorizzazione di tutte le persone, tutti i luoghi, tutte le culture della Terra, Casa Comune, per un mondo di giustizia e di fraternità.

9) accoglienza di persone richiedenti o beneficiari di protezione internazionale o asilo politico;

10) esperienze di vita comunitaria.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento (richiamato il D.M. 107/2021 e s.m.i), anche attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, meglio indi-

viduate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà inoltre porre in essere ogni iniziativa e attività, ivi comprese tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie, utili e/o opportune per il raggiungimento dello scopo sociale, nel rispetto della normativa vigente.

L'Associazione potrà inoltre effettuare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 117/2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

Art. 4 - Soci

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, gli enti di fatto o le persone giuridiche che condividono le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e si impegnano a sostenere e promuoverne l'attività e a pagare le quote sociali.

Per l'assunzione della qualifica di socio è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo con propria delibera. La domanda deve essere accettata dal Consiglio Direttivo e l'accettazione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

In deroga all'art.24, comma 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto i soci che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data della convocazione dell'Assemblea.

Nel caso in cui il socio sia un ente di fatto o una persona giuridica, questi individueranno un proprio delegato per la partecipazione all'Assemblea e alle cariche elettive.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

Tutti i soci hanno il diritto:

- a) di frequentare e partecipare a tutte le iniziative e alle attività organizzate dall'Associazione;
- b) di partecipare e votare in seno all'Assemblea;
- c) di candidarsi e essere votati in occasione del rinnovo delle cariche sociali;
- d) di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione di specifica richiesta al Presidente, che procede a sottoporre l'istanza motivata al Consiglio Direttivo, che ne disciplina le modalità per il relativo esercizio.

Tutti i soci sono tenuti:

- a) a osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a non attuare iniziative in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- d) a pagare la quota associativa annuale e le altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Decadenza e Recesso Soci

I soci possono essere esclusi dall'Associazione per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, a eventuali

regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;

2) quando, senza giustificato e valido motivo, si rendono morosi nel pagamento delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;

3) quando, in qualunque modo, arrecano danni morali o materiali all'Associazione.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo e il relativo provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato. Il socio escluso può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, chiedere che sull'esclusione si pronunci l'assemblea.

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni dalla associazione, inviata dal socio al Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Simpatizzanti

I simpatizzanti sono delle persone fisiche, degli enti di fatto o delle persone giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e contribuiscono in varie forme a sostenere le sue attività. Per l'assunzione della qualifica di simpatizzante, è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo che ne valuterà l'iscrizione nell'apposito registro.

I simpatizzanti possono partecipare all'Assemblea dei soci, alle attività o alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

I simpatizzanti non hanno diritto di voto, non possono essere candidati alle cariche sociali e non sono obbligati al pagamento alla quota associativa annuale.

Un simpatizzante può diventare socio seguendo le modalità previste dallo Statuto.

Art. 8 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie e ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Art. 9 - Risorse finanziarie

Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 8;
- b) eventuali quote associative non espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
- c) contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
- d) entrate derivanti da eventuali attività strumentali o accessorie a quelle istituzionali.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavora-

tori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi e per gli effetti del comma 2, dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del CTS.

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS.

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'Associazione, nei casi previsti dall'art.14, comma 2, del D.Lgs. n.117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti e agli associati.

Art. 10 - Organi

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 30 del D.lgs. 117/2017;
- il Revisore legale dei Conti, nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017.

Art. 11 - Assemblea

L'Assemblea è costituita dalla riunione di tutti i soci in regola con il pagamento delle quote.

I soci possono farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio con delega scritta. Nessun rappresentante può essere portatore di più di tre deleghe.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purchè con mezzi idonei inoltrati con almeno quindici giorni di preavviso di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea è altresì convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione e può essere svolta in collegamento audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale caso è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

In seconda convocazione l'Assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza.

Per modificare l'atto costitutivo o lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio redatto e sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) provvede alla elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo;
- e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- f) delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- g) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- h) delibera sulla nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore legale nel caso di raggiungimento dei limiti di cui al Codice del Terzo Settore, con facoltà di attribuire la revisione legale dei conti all'Organo di controllo, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017;
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove

azione di responsabilità nei loro confronti;

j) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
k) delibera su ogni altra questione ad essa spettante in base alla Legge o allo Statuto.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui spetta l'amministrazione dell'Associazione, con tutti i poteri, sia per l'ordinaria sia per la straordinaria amministrazione.

Fissa ogni anno le quote sociali.

Esso è composto da un numero che varia da cinque a nove membri, comunque in numero dispari, eletti dall'Assemblea tra i quali la stessa elegge il Presidente. La maggioranza degli Amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo può delegare uno dei suoi membri o anche un terzo per il compimento dei singoli atti o serie di atti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente o, se impedito, dal Vice-Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno svolgere anche per audio o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore e non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 13 - Presidente

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo. È il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta nei rapporti con i terzi e in giudizio. Lo stesso dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Esso può compiere, senza chiedere autorizzazione, tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 14 – Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2397 Codice Civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applli-

cabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Art. 15 – Il Revisore Legale dei Conti

Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, l'Assemblea provvede alla nomina di un Revisore Legale dei Conti o di una Società di Revisione iscritti all'apposito registro o alla attribuzione della revisione legale dei conti all'Organo di controllo, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 16 - Bilancio

L'esercizio dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Nei casi previsti dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, l'Associazione Centro Orientamento Educativo ha l'obbligo di redigere e adottare il bilancio sociale.

I bilanci sono adottati in conformità alle disposizioni di Legge.

Il bilancio comprende lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale, con indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio.

Il bilancio è redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente Statuto.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio Direttivo deve approvare e depositare il bilancio consuntivo di esercizio, relativo all'anno precedente, ai sensi di legge e sottoporlo all'approvazione dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo documenta nel bilancio di esercizio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017;

Art. 17 – Libri sociali obbligatori

Oltre alle scritture contabili e al bilancio, devono essere tenuti i seguenti libri sociali obbligatori:

- libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 18 – Dipendenti, collaboratori e Volontari

L'Associazione Centro Orientamento Educativo può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

La differenza retributiva tra i lavoratori dell'Associazione, compresi i dirigenti, non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'associazione Centro Orientamento Educativo dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

L'Associazione può avvalersi di volontari, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Il presente articolo non si applica ai cooperanti ed ai volontari della cooperazione, ai quali si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 19 - Scioglimento

In caso di scioglimento (cessazione o soppressione dell'Associazione) l'Assemblea delibererà con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati la devoluzione dell'intero patrimonio dell'Associazione ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

Art. 20 - Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto dovranno essere applicate le norme del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, del Codice Civile. Qualora ne ravvisi l'opportunità il Consiglio Direttivo potrà elaborare e aggiornare un regolamento per la esecuzione del presente Statuto.

F.to Siani Andre'

F.to Laura Piffaretti